



**COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA**

Medaglia al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

adottato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011
e nell'esercizio del potere di cui all'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/11/2025
e modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 29/01/2026 Delibera esecutiva il 29/01/2026

Sommario

Art.1 - Oggetto del regolamento	Pag.3
Art.2 - Presupposto e soggetto passivo d'imposta	Pag.3
Art.3 - Esenzioni	Pag.3
Art.4 - Responsabile del pagamento dell'imposta	Pag.4
Art.5 - Misura dell'imposta	Pag.4
Art.6 - Obblighi del responsabile del pagamento d'imposta	Pag.4
Art.7 - Attività di accertamento e di controllo	Pag.6
Art.8 - Sanzioni	Pag.6
Art.9 - Gettito dell'imposta	Pag.7
Art.10 - Obbligo di informazione	Pag.7
Art.11 - Tavolo tecnico	Pag.8
Art.12 - Rimborsi	Pag.8
Art.13 - Entrata in vigore	Pag.8

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e nell'esercizio del potere di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Malalbergo in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 2 – Presupposto e soggetto passivo d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere e nelle altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 16/2004, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Malalbergo.

2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 1 senza essere residente nel Comune di Malalbergo. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Malalbergo o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che, in tali casi, il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.

Art.3 – Esenzioni

Sono esenti da imposta:

- a) i minori di 14 anni;
- b) limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero nell'ipotesi b.1), o in quello di terapia nell'ipotesi b.2), ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia- i soggiornanti che:
 - b.1) assistano i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non accreditate del territorio, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n.2 accompagnatori per paziente;
 - b.2) effettuino essi stessi cure ospedaliere in regime di day hospital (day surgery/day service);
- c) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.
- d) il personale appartenente alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate che soggiorna per esigenze di servizio.

Le esenzioni trovano applicazione esclusivamente sulla base della documentazione di cui all'art. 6 da presentare da parte del soggetto passivo e che deve essere conservata dal Responsabile del pagamento dell'imposta.

Art.4 – Responsabile del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 comma 5 ter del DL n. 50/17 sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno nella forma delle locazioni brevi, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.

2. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 6.

Art.5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata - in base al comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.23/2011- secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti tre fasce di prezzo riferite alla tipologia della camera comprensivo dell'eventuale colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), relativo al singolo pernottamento di n. 1 persona:

FASCIA 1	Alberghi 1 e 2 stelle . residenze turistiche e strutture ricettive non alberghiere (comprende Campeggi, Area sosta camper, foresterie, agriturismi, affittacamere, case appartamento vacanze, bed & breakfast, residenze d'epoca, locazioni turistiche etcc
FASCIA 2	Alberghi 3 stelle
FASCIA 3	Alberghi 4 e più stelle

La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta, nel rispetto della soglia massima a persona per ogni pernottamento prevista dal D.lgs. 23/2011 art. 4 comma 1.

3. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.

Art.6 – Obblighi del responsabile del pagamento d' imposta

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 del presente regolamento è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dei suoi ospiti e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a:

a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato – il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite e a rilasciare la relativa quietanza.

b) trasmettere al Comune, con le procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, una comunicazione trimestrale per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre. Il responsabile del pagamento di imposta dovrà conservare la relativa documentazione per n.5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di comunicazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio- 30 settembre; 01 ottobre- 31 dicembre.

c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno dovuta nel trimestre oggetto di comunicazione con le modalità che verranno definite dall'Amministrazione Comunale.

d) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art.3 lettera b) la necessaria certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera da conservare la relativa documentazione per n.5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

e) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art.3 lettera c) l'idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente, o, in assenza, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da conservare la relativa documentazione per n.5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

f) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui art.3 lettera d) dichiarazione della competente autorità pubblica (attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento) da conservare la relativa documentazione per n.5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale

riversamento al Comune.

g) nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, il Responsabile del pagamento dell'imposta continua a presentare il conto giudiziale della gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno: entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Responsabile del pagamento dell'imposta deve sottoscrivere e consegnare al Comune il conto, reso su modello appositamente approvato, preferibilmente mediante procedure informatiche, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, è trasmesso mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione. I conti giudiziali dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti unitamente a un prospetto riassuntivo compilato dal Comune.

h) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

3. In mancanza delle certificazioni di cui al comma 2 lettere d), e) ed f) l'esenzione non potrà essere applicata e il responsabile del pagamento di imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno al Comune, secondo quanto disposto dal comma 2 lettera c).

Art.7 – Attività di accertamento e di controllo

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte del responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019 .

3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, inerente alle comunicazioni trimestrali (e relativi versamenti).

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i responsabili del pagamento dell'imposta a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale di cui all'art.6 comma 2 lett. b) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.6 comma 2 lett. h), nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza.

Art.8 - Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1- ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5- ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.6, comma 2 lett. h) del presente regolamento, la sanzione amministrativa così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge n. 296/2006.

4. Il responsabile del pagamento dell'imposta che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 6 comma 2 lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della legge 689/81.

Art.9 - Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs.23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi:

- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici;
- finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, saranno finanziati i principali obiettivi inseriti nel Documento Unico di programmazione (DUP) riferibili ai seguenti ambiti:

- Valorizzazione e promozione delle eccellenze enogastronomiche e dei giovani talenti del territorio;
- Potenziamento del coordinamento tra associazioni

- Incentivazione degli scambi culturali
- Valorizzazione degli spazi di Palazzo Marescalchi

Art.10 – Obbligo di informazione

1. Il Comune predispone il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo rende disponibile alle strutture ricettive e alle unità immobiliari del territorio.
2. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 del presente regolamento provvedono a rendere accessibile e disponibile ai soggiornanti il materiale informativo di cui al comma 1 (con allestimento di appositi spazi fisici e/o pubblicazione della suddetta documentazione sul proprio sito web) e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

Art.11 Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà almeno 1 volta all'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento all'analisi dei versamenti, all'utilizzo di dette risorse, all'efficacia delle attività poste in essere e ai temi di cui all'art. 9 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta. Inoltre tale tavolo formula proposte per definire specifiche azioni per contrastare l'evasione dell'imposta.

Art.12 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal vigente regolamento delle Entrate e le norme di legge in materia.

Art.13 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto-legge n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2026.